

FAQ SAGRE E FIERE

Di seguito sono disponibili le FAQ relative alle linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre.

D: Quali manifestazioni, nelle quali è prevista l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, rientrano nella definizione di sagra?

R: Nella definizione di sagra rientrano tutte le manifestazioni su area pubblica, comunque denominate, in cui è presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva. Sono pertanto ricomprese manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, eventi locali straordinari, manifestazioni sportive, eccetera.

D: E' ammissibile, in base alla normativa regionale, qualificare come sagra la mera attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in via esclusiva?

R: No. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea, in via esclusiva, presa a sé, non configura una sagra ma ai sensi dell'art. 72 non sarebbe neppure ammissibile al di fuori della disciplina dei pubblici esercizi. In tal caso, si configurerebbe infatti quale attività commerciale propria di un pubblico esercizio, con tutti i requisiti connessi.

D: E' prevista una tempistica per l'adozione del Regolamento delle sagre?

R: Le norme non prevedono termini espressi per l'adozione del regolamento. Tuttavia, lo stesso deve essere adottato in tempo per consentire al Comune di redigere entro il 30 novembre di ogni anno l'elenco comunale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno l'anno successivo. Si ricorda, inoltre, che tale elenco deve essere caricato dal Comune stesso, sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia entro il 15 dicembre di ogni anno. L'alimentazione del sistema informatico da parte del Comune permette di formare il calendario delle sagre e delle fiere di cui all'articolo 18 bis della l.r. 6/2010. Regione Lombardia si limita a prendere atto dei dati e delle segnalazioni operate dal Comune che resta il soggetto amministrativamente responsabile degli stessi.

D: E' possibile adottare un unico Regolamento per le Fiere e delle Sagre o devono rimanere distinti?

R: Il regolamento delle fiere (come definite dall'art. 16 della l.r. 6/2010) rientra nel regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche (emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4 della Legge Regionale 6/2010 e del punto 7 della DGR 27/06/2016 n° X/5345). Il regolamento delle sagre (come definito dall'art. 18 ter) può essere parte integrante di tale ultimo regolamento, oppure essere adottato come atto indipendente.

D: Quali sono le fiere che devono essere inserite nel calendario di cui all'articolo 18 bis della l.r. 6/2010?

R: Nel calendario di cui all'articolo 18 bis della l.r. 6/2010 devono essere inserite le fiere come definite dall'articolo 16, comma 2, lettera f) della citata l.r. 6. Tali fiere, svolte solo in occasione di particolari ricorrenze o festività, su aree pubbliche o private di cui il comune ha la disponibilità, sono caratterizzate dalla presenza di soli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche; possono essere organizzate dal comune o da soggetti privati, tuttavia questi ultimi, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28 della l.r. 6/2010, possono avere la sola gestione di tutti i servizi connessi alla fiera; l'assegnazione dei posteggi agli operatori su area pubblica deve avvenire mediante apposito bando pubblico predisposto dal comune.

D: Quale può essere un "termine congruo" entro il quale gli organizzatori devono presentare l'istanza per lo svolgimento delle sagre, ai sensi del paragrafo II, comma 2 della dgr X/5519 del 2 agosto 2016?

R: Al fine di garantire al comune la possibilità di istruire tutte le domande pervenute, si suggerisce di fissare un termine di almeno 30 giorni: in questo caso, gli organizzatori dovranno quindi depositare le relative istanze entro il 30 ottobre di ogni anno.

D: Al paragrafo II, commi 3 e 8 non è previsto che sia richiesta la data di svolgimento della sagra, non è un dato rilevante?

R: L'indicazione della data di svolgimento della sagra è necessaria al fine della programmazione degli eventi da parte del comune. La mancata esplicitazione della suddetta indicazione è, chiaramente, un refuso in quanto la sua necessità è facilmente desumibile da altri punti del testo. Il comune, nel proprio regolamento delle sagre, dovrà inserire anche la richiesta della data di svolgimento della manifestazione.

D: Al paragrafo IV, comma 5 della dgr X/5519, cosa si intende per "aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente"?

R: Gli organizzatori delle sagre devono verificare la presenza di aree da destinare a parcheggio provvisorio nelle adiacenze della manifestazione. Tali aree possono anche coincidere con i parcheggi a raso già esistenti su aree pubbliche. I parcheggi devono sottostare agli eventuali limiti previsti dalle normative di tutela specifica, in caso, ad esempio, di zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, ambientale, paesaggistica.

D: Quanto può essere ampia la superficie che il Comune può destinare agli operatori in sede fissa o agli ambulanti, rispetto alla superficie totale utilizzata per la sagra?

R: La disposizione si basa sulla premessa che il Comune ha la facoltà di utilizzare una parte della superficie alle attività di operatori ambulanti o in sede fissa selezionati secondo criteri pubblici ma per facilitare l'integrazione dell'imprenditoria locale con l'evento. Il comune dovrà però valutare volta per volta quanto spazio destinare agli operatori in sede fissa o agli ambulanti, anche tenendo in considerazione le eventuali richieste di tali soggetti. Qualora il comune ipotizzi di destinare agli operatori in sede fissa o agli ambulanti più del 10% della superficie totale della sagra, sarà necessario un accordo tra gli organizzatori della sagra medesima e il comune stesso al fine di non operare scelte discriminatorie.

D: Nel mio comune si svolgono su area pubblica alcuni eventi aperti al pubblico ma di dimensioni molto ridotte e con target molto piccoli (ad es. ricorrenze con somministrazione che si svolgono al cippo in quota in memoria di alpinisti, con accesso solo da sentieri pedonali e a grande distanza dal Paese o eventi quali la castagnata organizzata in piazza da un'associazione su area pubblica, la degustazione di panettone sulla pubblica via fatta dai "Babbo Natale" della Pro Loco con somministrazione di vin brulè): dobbiamo comunque inserirli nel calendario delle sagre?

R: La norma, per come è scritta attualmente, non prevede differenze dimensionali o di luogo delle manifestazioni, ciò per ragioni eminentemente antielusive: tutti gli eventi su area pubblica con somministrazione temporanea, accessoria e non esclusiva rientrano nella definizione di sagra e tutte le sagre devono essere inserite, per trasparenza, nel calendario. Tuttavia, a norma vigente, il comune, nel proprio regolamento, può stabilire, da un lato, di modificare il calendario in corso d'anno (eventualmente estendendo i casi di eccezionalità degli eventi), dall'altro, di semplificare la documentazione che dev'essere presentata a seconda della complessità della sagra.

D: Il comune può adattare le linee guida regionali secondo le proprie esigenze?

R: Le linee guida regionali non sono un "Regolamento Tipo" ma, appunto, indicazioni di base che supportano i comuni nella redazione dei loro regolamenti. I comuni, pertanto, possono adattare e specificare il testo deliberato dalla Giunta regionale, sempre nel rispetto della normativa vigente. La scelta di Regione, in questo caso, è stata infatti quella di demandare al Comune la responsabilità di dettagliare requisiti e programmazione, senza operare sostituzioni da parte di Regione Lombardia.

D: Ci sono eventi che non si riescono a programmare con un anno di anticipo, il comune quindi deve vietarli?

R: Il timore di una programmazione rigida, non pare fondato oggettivamente, in quanto la disciplina definita dalla DGR 5519 del 2 agosto 2016, in deroga all'obbligo di segnalare entro il 30 novembre gli eventi previsti per l'anno successivo, prevede al paragrafo III una modalità con cui l'organizzatore della sagra può presentare al Comune, almeno 30 giorni prima del suo svolgimento, la richiesta di inserimento nel calendario di una manifestazione non prevista e non prevedibile. Chiaramente volendo obbligare gli operatori (e gli stessi Comuni) ad evitare eventi improvvisati e ad adottare una tempestiva programmazione, il meccanismo appare per forza più rigido di quello attuale. Di fatto però non si creano veti a priori ma si chiede di strutturare e organizzare per tempo una procedura di trasparenza.

D: Se un evento non rientra nella definizione di sagra, va vietato?

R: In linea di principio, la nuova normativa regionale non vieta nessuna sagra, semplicemente richiede agli organizzatori di presentare una domanda per la conseguente iscrizione nel calendario. Va anche sottolineato che affinché un evento sia classificato come sagra è necessaria la presenza di tutti i requisiti di cui alla definizione dell'articolo 16, comma 2, lettera g) della l.r. 6/2010. L'assenza di uno o più dei suddetti requisiti esclude l'evento dalla definizione medesima, ma non ne impedisce la realizzazione, che dovrà seguire un altro percorso normativo.

D: Qual è la corretta individuazione delle aree in cui svolgere le manifestazioni temporanee, al fine di inserirle o meno nel calendario regionale?

R: In relazione a questo punto, si segnala che le sagre organizzate su aree private non devono essere inserite nel calendario regionale, che raccoglie solo quelle manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche come definite dall'articolo 16, comma 2, lettera b). Gli eventi con somministrazione su area privata non sono vietati ma devono svolgersi nel rispetto delle disposizioni sulla disciplina della somministrazione temporanea ai sensi dell'art. 72, comma 1.